



COMUNE DI BIZZARONE

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 del 29.12.2022

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Risultano:

BERTOCCHI GUIDO	P	GASPARINI MIRKO	P
ZORDAN ALESSIO	P	RIVA MARCO	P
VARANO ARIANNA	P	TENTI CRISTIANO	P
MOLTENI CHIARA	P	TONIOLO ANDREA	P
BOTTINELLI BARBARA	P		
DATTILO GRAZIA	P		

PRESENTI: 10
 ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Armando Silvestro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO precisa che la seduta si svolge in modalità mista ai sensi del regolamento di Consiglio Comunale n.15 del 14.06.2022. Si collega da remoto: Dott. Armando Silvestro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Guido Bertocchi nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile egli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico- finanziaria;

VISTI in particolare le seguenti disposizioni normative:

-Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziario - co. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.; co. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.

-Art. 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione - co. 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale.; co 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato.

-Art. 236 - Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori - co. 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. co.2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. co. 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

-Art. 238 - Limiti all'affidamento di incarichi co. 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 28.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva deciso il recesso unilaterale del Comune di Bizzarone dall'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera;

CONSIDERATO, dunque, che a seguito del recesso occorre provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo organo di revisione;

RICHIAMATI:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata ed istituito, presso lo stesso Ministero l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali;

ATTESO che lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione, affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, di cui il primo è designato per la nomina di Revisore dei Conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

DATO atto che:

- con nota prot. n. 5146 del 25/11/2022, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Como la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Revisore unico a seguito del recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera in applicazione della normativa prima citata;

- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Como, presso la sua sede, il giorno 12/12/2022 ha proceduto all'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune;

- come da verbale, prot. n. 86981, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Como in data 12/12/2022, risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

1)VISIOLI Carla: designato per la nomina

2)CAPRISTO Rachele: prima riserva estratta

3)CONFALONIERI Stefania: seconda riserva estratta

DATO atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, che si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina, con nota prot. n.5588 del 21.12.2022, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, di cui agli artt. 235, 236 e 238 TUEL, ed accettando il trattamento economico che verrà stabilito all'atto della nomina.

VISTO l'art. 241 del D.Lgs 267/2000 - Compenso dei revisori:

-co. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

-co. 6-bis (introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

-co. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

ATTESO che la giurisprudenza contabile ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità; il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno, in quanto per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto, l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore, se risiede in un altro Comune, è sempre dovuto; avendo la norma carattere tassativo (Corte dei Conti-Lombardia, Sez. controllo, Delib. 15 ottobre 2015, n. 329; Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228).

VISTA la Tabella A del DM 21.12.2018 - rubricato "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali." (G.U. Serie Generale n. 3 del 04-01-2019);

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Bizzarone alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere di 1741 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico;

VISTE le delibere della giurisprudenza contabile, ed in particolare la seguente (Corte dei conti (Sezione di controllo per la Toscana., Delib., 14 novembre 2018, n. 76):

"(...) Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie "Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina" (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG). Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, "la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale

di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 ("i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...") non incidono sull'assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo" (deliberazione n. 16 cit.). Successivamente, con l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati). Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017(...)

Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2018, il quale - invero - fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori. Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui "... risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi" (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2018.".

RITENUTO congruo determinare, ai sensi del DM 21 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3, in Euro 4.150 annui oltre a spese di legge il compenso annuo spettante al Revisore dei conti;

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile sul presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

- 1)di nominare quale Revisore unico dei conti del Comune di Bizzarone (CO), di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, la dott.ssa Carla Visioli nata a Casalmaggiore (CR) il 02.01.1962, quale indicata nel verbale di sorteggio del 12/12/2022, in premessa menzionato, prot. n. 86981, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Como;
- 2)di stabilire che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4 TUEL, ai sensi dell'art. 235 TUEL;
- 3)di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4)di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei conti in Euro 4.150,00 oltre a spese di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente e documentalmente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200 e del D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato in GU 4 gennaio 2019, n. 3;
- 5)di demandare al responsabile competente l'assunzione del relativo impegno di spesa per la causale di cui al punto 4) del dispositivo del presente deliberato;
- 6)di trasmettere la presente deliberazione al revisore unico dei conti incaricato;
- 7)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

<i>IL SINDACO</i> F.to Guido Bertocchi	
<i>IL CONSIGLIERE ANZIANO</i> F.to Mirko Gasparini	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i> F.to Dott. Armando Silvestro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. . . DEL 23.01.2023

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Silvestro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29.12.2022**

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

[] decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000

Lì, 29.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Silvestro